

Parte speciale “P”

Delitto di false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 18/11/2019

P.1 La tipologia del reato di false dichiarazioni all’Autorità (Legge 3 agosto 2009, n. 116) (art. 25-*decies* del Decreto)

Con l’art. 25-*decies*, aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, il Legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, inserendo l’ulteriore fattispecie di cui all’art. 377 *bis* c.p. qui richiamato.

Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Trattasi di un delitto contro l’amministrazione della giustizia, introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001 n. 63. La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa, al fine di un corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia.

Il Legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall’esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l’Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all’interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

Nella nozione di “persona chiamata” (a rendere dichiarazioni) rientrano tutti i soggetti informati sui fatti che abbiano ricevuto l’invito a presentarsi per rendere dichiarazioni avanti l’Autorità Giudiziaria e sui quali gravi l’obbligo di rispondere, le persone citate ai fini

dell'assunzione della loro testimonianza con le modalità dell'incidente probatorio o in dibattimento.

La locuzione "Autorità Giudiziaria" indica, oltre al Giudice, anche il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

Se per effetto dell'induzione di cui all'art. 377 *bis* c.p. sono state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi dei reati di falsa testimonianza al P.M. o di false informazioni qualora il dichiarante abbia assunto l'ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197 *bis* comma 2 e 64 comma 3 lettera c) o dell'art. 210 comma 6 c.p.p.

Queste situazioni generalmente vengono in essere, per esempio, quando, verificatosi un infortunio, il datore di lavoro suggerisce ai potenziali testimoni di rendere dichiarazioni tali da alleggerire la responsabilità dei soggetti indagati.

In questi casi, il soggetto interessato tende ad esplicare un'influenza sul soggetto sottoposto, determinandolo a tenere un certo comportamento avanti l'Autorità.

Quanto all'elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.

È astrattamente prevedibile il tentativo.

Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall'agente, ma è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione, posta in essere dal soggetto attivo, ed il comportamento del destinatario della stessa.

Il reato è ovviamente perseguibile d'ufficio.

P.2. Aree a rischio

Il reato introdotto con l'integrazione dell'art. 25-*decies* del D. Lgs 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni all'Ente, è potenzialmente verificabile all'interno del Consorzio ed è abbastanza immediato il collegamento di un vantaggio ingiusto per l'ente a dichiarazioni mendaci o al silenzio di una persona chiamata (ad es. dichiarazioni atte a garantire l'esito favorevole in un giudizio penale che riguardi il Consorzio).

Anche se ai fini della presente Parte Speciale non sono individuabili aree specificatamente a rischio, dal momento che la commissione del reato in oggetto risulta possibile in tutte le aree, il rischio si presenta tutte le volte in cui penda un procedimento penale che interessi il Consorzio oppure i soggetti ad esso collegati.

P.3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La norma richiamata, come già anticipato, mira a tutelare dalle possibili strumentalizzazioni la libertà morale di coloro che siano chiamati a rendere - davanti all'Autorità Giudiziaria - dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a carico di soggetti apicali e dipendenti del Consorzio, nonché a consulenti dello stesso, incaricati per specifiche attività.

Pertanto, sono Destinatari della condotta, tutti coloro che potrebbero essere indotti a non rispondere o a rispondere falsamente avanti all'Autorità Giudiziaria (Giudice, Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, etc.).

Possono, invece, essere imputabili del reato *ex art. 377 bis c.p.* tutti coloro, dipendenti dell'Ente o anche soggetti esterni, ma allo stesso legati da un rapporto contrattuale, che, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in qualche modo riferibile a soggetti del Consorzio (attraverso un'offerta di denaro, ad esempio) impediscono che le persone chiamate possano non rendere alcune dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci favorevoli all'Ente.

P.4. Principi procedurali specifici

P.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate di seguito, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico
- b) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- c) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare;
- e) tutti i regolamenti interni.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.

Il Consorzio, pertanto, impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti prescrizioni e dei seguenti divieti:

- a) Tutti i soggetti interessati sono tenuti ad astenersi dall'influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.
- b) Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata a favore del Consorzio, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e a tenere una condotta trasparente e collaborativa con l'Autorità.

- c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno del Consorzio (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità) l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'Ente, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto, nonché del ricevimento dell'avviso di convocazione avanti l'Autorità Giudiziaria per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.
- d) Tutti i soggetti interessati devono, comunque, tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

Il Consorzio considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente Modello le condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse del Consorzio.

P.5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni al Consorzio che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Parte Speciale.